

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 25 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Art. 5b Aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana

¹ Le aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.9032, 1002.0032, 1007.0021, 1008.1021, 2021, 9022 e 9051 sono stabilite dal DFE.

² Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° aprile e il 1° ottobre in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 56 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 23 franchi ogni 100 kg.

³ I prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 23 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.

⁴ Le aliquote di dazio sono calcolate a partire dal prezzo sul mercato mondiale. Tale prezzo è definito soprattutto sulla base delle informazioni di borsa, dei prezzi franco dogana svizzera, non tassati e dalle informazioni rappresentative fornite da diversi partner commerciali.

⁵ Per le voci di tariffa 1101, 1102, 1103, 1104 e 1107 il DFE può fissare le aliquote di dazio sulla base delle aliquote di dazio e dei contributi al fondo di garanzia sulle materie prime. Per i cereali trasformati, può aumentare le aliquote di dazio calcolate sulla base dei valori di resa di al massimo 20 franchi ogni 100 kg.

Art. 8 Prezzo franco dogana svizzera, non tassato

¹ Il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, si compone dei seguenti elementi:

- a. il prezzo del prodotto importato; e
- b. i costi assicurativi e di trasporto dei prodotti agricoli franco vagone dogana svizzera.

¹ RS 916.01

² L'Ufficio federale stabilisce il prezzo franco dogana svizzera, non tassato, dei prodotti agricoli. I calcoli si basano in particolare sulle quotazioni in borsa e sulle informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali.

Art. 18 cpv. 1

¹ L'attribuzione avviene partendo dal prezzo più alto offerto, in ordine decrescente dei prezzi offerti. Le eccezioni fondate sulle attribuzioni massime di quote di contingente doganale sono disciplinate dalle ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici.

Art. 22b cpv. 3

³ Per i prodotti agricoli e i prodotti trasformati il DFE può stabilire valori di resa sulla base della loro composizione.

Titolo prima dell'art. 22h

**Sezione 3:
Importazione di latte e latticini, oli e grassi commestibili,
nonché caseine e caseinati**

Art. 22h Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano:

- a. al latte e ai latticini delle voci di tariffa elencate nell'allegato 4 numero 4;
- b. agli oli e ai grassi commestibili elencati nei capitoli 11, 12 e 15 della tariffa generale e alle materie prime e ai prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione;
- c. alla caseina, ai caseinati e agli altri derivati della caseina nonché alle colle a base di caseina delle voci di tariffa 3501.1010, 1090, 9010 e 9090.

Art. 22i Permesso generale d'importazione

Il permesso generale d'importazione (PGI) per l'importazione di oli e grassi commestibili nonché materie prime e prodotti semilavorati destinati alla loro fabbricazione è rilasciato da réservesuisse.

Art. 22j Attribuzione delle quote del contingente doganale parziale

¹ Le quote del contingente doganale parziale 7.1 sono attribuite agli aventi diritto alle quote di contingente doganale conformemente al regolamento del 22 dicembre 1933² concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche.

² RS 0.631.256.934.953

² Il contingente doganale parziale 7.2 viene messo all'asta in due parti; la prima parte pari a 100 tonnellate da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda parte pari a 200 tonnellate da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento.

³ Le quote del contingente doganale parziale 7.3 sono attribuite secondo l'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio federale. I prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale 7.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

⁴ Il contingente doganale parziale 7.4 pari a 100 tonnellate viene messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale 7.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

⁵ Le quote del contingente doganale parziale 7.5 sono attribuite secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

⁶ La ripartizione del contingente doganale parziale 7.6 non è disciplinata.

⁷ La ripartizione del contingente doganale n. 8 non è disciplinata.

Art. 22k Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 7.2 e 7.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Titolo prima dell'art. 22l

Sezione 4: Importazione di patate

Art. 22l Categorie di merce

¹ Il contingente doganale parziale 14.1 (patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. patate da semina;
- b. patate da tavola;
- c. patate destinate alla valorizzazione.

² Il contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) è suddiviso nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b. prodotti semilavorati, altri;
- c. prodotti finiti.

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce è disciplinata nell'allegato 4 numero 7.

Art. 22m Suddivisione dei contingenti doganali parziali fra le singole categorie di merce; liberazione delle importazioni

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'Ufficio federale suddivide i quantitativi totali del contingente doganale fra le singole categorie di merce; può prevedere di scaglionare nel tempo l'importazione.

² L'Ufficio federale stabilisce la durata del periodo nel quale le patate e i prodotti a base di patate assegnati possono essere importati.

Art. 22n Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali 14.1 (patate) e 14.2 (prodotti a base di patate) dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 22o Quote del contingente doganale parziale patate per patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione

¹ Le quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate da semina, patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione) sono attribuite in percentuale secondo la prestazione all'interno del Paese delle singole organizzazioni o aziende rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² Le quote del contingente doganale sono attribuite soltanto se la prestazione all'interno del Paese ammonta a oltre 100 tonnellate.

Art. 22p Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

- a. per le patate da semina: il quantitativo di patate da semina indigene che l'organizzazione di moltiplicazione ha comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b. per le patate da tavola: il quantitativo di patate da tavola indigene imballate e pronte al consumo, che le aziende d'imballaggio hanno fornito al commercio al dettaglio durante il periodo di calcolo;
- c. per le patate destinate alla valorizzazione: il quantitativo di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo ai fini della valorizzazione.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo mese (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

³ I documenti che accompagnano la domanda devono comprovare in modo ineccepibile la prestazione all'interno del Paese che si è fatta valere.

Art. 22q Domande

Le domande di quote del contingente doganale parziale 14.1 (patate) vanno inoltrate all'Ufficio federale entro il 30 settembre precedente il periodo di contingentamento mediante gli appositi moduli.

Art. 22r Quote di contingente doganale per i prodotti a base di patate

¹ Le quote del contingente doganale parziale 14.2 (prodotti a base di patate) sono messe all'asta.

² Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 22l capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che sottopongono questi prodotti a ulteriore lavorazione nella loro azienda.

Art. 35 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008

¹ Sino al 30 giugno 2009, il DFE fissa le aliquote di dazio per i cereali destinati all'alimentazione umana in modo che la differenza fra il prezzo per il frumento importato e il prezzo di riferimento pari a 60 franchi ogni 100 kg sia compensata al 60 per cento. Complessivamente, le aliquote di dazio e i contributi al fondo di garanzia ammontano al massimo a 27 franchi ogni 100 kg.

² Sino al 30 giugno 2009 i prezzi per il frumento importato, compresi l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia pari a 27 franchi ogni 100 kg, possono differire dal prezzo di riferimento entro una fascia di oscillazione di più/meno 5 franchi ogni 100 kg, senza che sia necessario adeguare le aliquote di dazio.

II

Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'importazione di latte e oli commestibili;
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle patate.

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 26 novembre 2003⁵ sul bestiame da macello è modificata come segue:

³ RU 1998 3266, 2002 902, 2003 2167, 2004 569, 2005 503, 2007 2379

⁴ RU 1999 77, 2002 4062, 2003 5419, 2004 4907, 2006 2995

⁵ RS 916.341

Art. 18 cpv. 4 e 5

⁴ Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se:

- a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale;
e
- b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.

⁵ Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.

Art. 18a cpv. 4 e 5

⁴ Per ogni asta, a ciascun titolare di quote del contingente doganale può essere assegnato al massimo il 40 per cento del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta, se:

- a. partecipano all'asta più di un avente diritto a quote del contingente doganale;
e
- b. il quantitativo totale offerto che può essere tenuto in considerazione è maggiore del quantitativo del contingente doganale parziale messo all'asta.

⁵ Se, per effetto del capoverso 4, il quantitativo di contingente doganale messo all'asta non viene completamente assegnato, il quantitativo rimanente è immediatamente oggetto di un nuovo bando generale senza che siano previste quote massime di assegnazione.

Art. 19 cpv. 4

Abrogato

Art. 20 cpv. 2

² La garanzia corrisponde a un sesto delle fatture complessive per le quote di contingente doganale carne messe all'asta nel secondo anno civile precedente il rispettivo periodo di contingentamento.

IV

¹ Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 2 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

V

- ¹ Fatti salvi i capoversi 2–5 la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
- ² L'allegato 1 numeri 1 e 14 entra in vigore il 1° agosto 2008.
- ³ Gli articoli 5*b* capoversi 1–4, 18 capoverso 1, 35 e la cifra III entrano in vigore il 1° ottobre 2008.
- ⁴ Gli articoli 5*b* capoverso 5, 22*b* capoverso 3 e l'allegato 2 entrano in vigore il 1° luglio 2009.
- ⁵ Gli articoli 22*l*–22*r*, l'allegato 4 numero 7 e la cifra II/2 entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
- ⁶ Gli articoli 5*b*, 22*k* e 22*m* si applicano sino al 30 giugno 2013.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 5 e 5a)

N. 1, 4, 14 e 20

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0101. 1011	120.00	PGI non necessario
1019	3834.00	PGI non necessario
1021	3.00	PGI non necessario
1029	1281.00	PGI non necessario
9021	3.00	PGI non necessario
9029	1281.00	PGI non necessario
9095	120.00	PGI non necessario
9096	3834.00	PGI non necessario
9097	2250.00	PGI non necessario
9098	900.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg. lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0401. 1010	18.00	PGI non necessario per importazioni da zone franche
2010	18.00	PGI non necessario per importazioni da zone franche
3020	1340.00	
0402. 2120	1340.00	
2920	1340.00	
9110	223.00	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg. lordi <i>[1]</i> (Fr.)	Testo complementare
	9120	1340.00
	9910	223.00
0403.	1010	<i>[2]</i> PGI non necessario
	1020	<i>[2]</i> PGI non necessario
	9091	18.00
0404.	1000	170.00
0406.	1010	25.50 PGI non necessario
	1020	264.00 PGI non necessario
	1090	289.00 PGI non necessario
	2010	408.00 PGI non necessario
	2090	315.00 PGI non necessario
	3010	230.00 PGI non necessario
	3090	442.00 PGI non necessario
	4010	21.30 PGI non necessario
	4021	85.00 PGI non necessario
	4029	289.00 PGI non necessario
	4081	408.00 PGI non necessario
	4089	315.00 PGI non necessario
	9011	25.50 PGI non necessario
	9019	289.00 PGI non necessario
	9021	34.00 PGI non necessario
	9031	115.00 PGI non necessario
	9039	21.00 PGI non necessario
0406.	9051	50.00 importati nell'ambito del contingente speciale PGI non necessario per ADFC e ADC
	9059	50.00 importati nell'ambito del contingente speciale PGI non necessario per ADFC e ADC
	9060	51.00 PGI non necessario
	9091	408.00 PGI non necessario
	9099	315.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

[2] L'aliquota di dazio è fissata nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

14. Disciplinamento del mercato: cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>1/1</i> (Fr.)	Testo complementare
1001. 1032	1.00	
9032	23.30	
1002. 0032	23.30	
1007. 0021	23.30	
1008. 1021	23.30	
2021	23.30	
9022	23.30	
9051	23.30	
1101. 0043	85.00	PGI non necessario
0048	65.00	PGI non necessario
1102. 1049	65.00	PGI non necessario
2010	65.00	PGI non necessario
9011	65.00	PGI non necessario
9051	65.00	PGI non necessario
9061	65.00	PGI non necessario
1103. 1119	65.00	PGI non necessario
1199	65.00	PGI non necessario
1390	65.00	PGI non necessario
1919	65.00	PGI non necessario
1929	65.00	PGI non necessario
1939	65.00	PGI non necessario
1992	65.00	PGI non necessario
1999	65.00	PGI non necessario
2019	65.00	PGI non necessario
2029	65.00	PGI non necessario
2099	65.00	PGI non necessario
1104. 1290	65.00	PGI non necessario
1919	65.00	PGI non necessario
1929	65.00	PGI non necessario
1992	65.00	PGI non necessario
1999	65.00	PGI non necessario
2220	65.00	PGI non necessario
2390	65.00	PGI non necessario
2913	73.00	PGI non necessario
2918	65.00	PGI non necessario
2922	65.00	PGI non necessario
2932	65.00	PGI non necessario
2992	65.00	PGI non necessario
2999	65.00	PGI non necessario
3089	65.00	PGI non necessario
1107. 1012	65.00	
1092	65.00	PGI non necessario
1093	65.00	PGI non necessario
2012	65.00	
2092	65.00	PGI non necessario
2093	65.00	PGI non necessario
2099	65.00	PGI non necessario
1201. 0099	-.10	PGI necessario solo per sementi
1202. 1099	-.10	PGI non necessario
1202. 2099	-.10	PGI non necessario

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
1203. 0090	-10	PGI non necessario
1204. 0099	-10	PGI non necessario
1205. 1031,	-10	PGI non necessario
9031		
1039,	-10	PGI necessario solo per sementi
9039		
1061,	-10	PGI non necessario
9061		
1069,	-10	PGI necessario solo per sementi
9069		
1206. 0031	-10	PGI non necessario
0039	-10	PGI non necessario
0061	-10	PGI non necessario
0069	-10	PGI non necessario
1207. 2091	-10	PGI non necessario
2099	-10	PGI non necessario
4091	-10	PGI non necessario
4099	-10	PGI non necessario
5091	-10	PGI non necessario
5099	-10	PGI non necessario
9118	-10	PGI non necessario
9119	-10	PGI non necessario
9927	-10	PGI non necessario
9929	-10	PGI non necessario
9937	-10	PGI non necessario
9939	-10	PGI non necessario
9947	-10	PGI non necessario
9949	-10	PGI non necessario
9957	-10	PGI non necessario
9959	-10	PGI non necessario
9998	-10	PGI non necessario
9999	-10	PGI non necessario
1212. 9190	esente	PGI non necessario
9919	esente	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

20. Disciplinamento del mercato: caseina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	(Fr.)	
3501. 1010	<i>///</i>	PGI non necessario per prodotti diversi dalla caseina acida
1090	<i>///</i>	PGI non necessario per prodotti diversi dalla caseina acida
9011	4.-	PGI non necessario
9019	<i>///</i>	PGI non necessario
9091	909.-	PGI non necessario
9099	<i>///</i>	PGI non necessario

[1] *L'aliquota di dazio è fissata nell'ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).*

Allegato 2
(art. 6)

Prezzi soglia per gruppo di prodotti

Voce di tariffa	Designazione della merce	Prezzo soglia fr. per 100 kg	Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011	Piselli in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali.	39.00	0708.9010 – 0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
1003.0010	Orzo, da semina	78.00	1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013
1003.0070	Orzo, per l'alimentazione di animali	36.00	0709.9091 e 0712.9070 nonché 1001.1021 – 1008.9071
1201.0010	Fave di soia, per l'alimentazione animale	50.00	1201.0010 – 1208.9010 e 2103.3011
1214.1010	Farina e agglomerati sottoforma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali	32.00	0901.9011 e 1209.1010 – 1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.0020 – 0060
1501.0012	Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali	60.00	1501.0012 – 1518.0093, 3823.1110 – 1910
1702.3021	Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali	40.00	1702.3021 – 9011 e 1703.9091
2102.2011	Lieviti morti, per l'alimentazione di animali	49.00	2102.1091 – 2021
2303.1011	Proteine di patate, per l'alimentazione di animali	59.00	0505.9011 – 0511.9919, 2301.1011 – 2010, 2303.1011 – 3010 e 2309.9041
2304.0010	Panelli di soia, per l'alimentazione di animali	45.00	2304.0010 – 2306.9010
3505.1010	Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali	41.00	1101.0051 – 1108.2020, 1905.9021, 2302.1010 – 5010, 3505.1010 – 3809.1010

Allegato 4
(art. 10)

N. 4 e 7

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
...			
07.2	<i>Polvere di latte</i>	0402.2111	300
		2911	
07.3	<i>Latticini diversi</i>	0403.1091	200
		9041	
		9051	
		ex0403.9091	
		0404.9081	
		0405.2011	
		2019	
07.4	<i>Burro e altre materie grasse del latte</i>	0405.1011	100
		1091	
		9010	
...			

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate

Numero del contingente doganale	Prodotto	Voce/i di tariffa	Contingente doganale (tonnellate)
<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>	<i>[1]</i>
14	<i>Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui:</i>		
14.1	<i>Patate, comprese patate da semina</i>		18 250
	Patate da semina	0701.1010	
	Patate da tavola /patate destinate alla valorizzazione	9010	
14.2	<i>Prodotti a base di patate</i>		4 000
	Prodotti semilavorati	0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011	
	Prodotti finiti	2001.9031 2004.1012 1013 1092 1093 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9921 9951	

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

Allegato 8
(art. 1 cpv. 1)

Altri prodotti agricoli che soggiacciono all'obbligo del PGI

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0105. 1100	– di peso non eccedente 185 g:
0105. 1200	– – galli e galline
	– – tacchini e tacchine
	– altri
0105. 9400	– – galli e galline con peso non eccedente 2000 g
	– margarina, esclusa la margarina liquida:
	– – altra, avente, tenore, in peso, di materie grasse:
	– – – eccedente 65 %:
	– – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1062	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1067	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – eccedente 41 % ma non eccedente 65 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1072	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1077	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – eccedente 25 % ma non eccedente 41 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1082	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1087	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – non eccedente 25 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 1092	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – altra:
1517. 1097	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– altri:
	– – altri:
	– – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:
	– – – – eccedente 10 %:
	– – – – – in cisterne o fusti metallici:
1517. 9062	– – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %
	– – – – – – altri:
1517. 9067	– – – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %